

Codice DB1410

D.D. 17 luglio 2014, n. 2079

**Autorizzazione ad un intervento di manutenzione idraulica con taglio piante lungo le sponde del corso d'acqua Rio Largo in comune di Baldissero d'Alba (Cn). Richiedente: Sigg. TAMAGNONE Antonio e Laura.**

#### PREMESSO

che in data 27/05/2014 con nota protocollata al n. 28293/DB1410, i Sigg. TAMAGNONE Antonio e Laura (omissis) hanno presentato una richiesta di Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio piante lungo le sponde del corso d'acqua Rio Largo in comune di Baldissero d'Alba nella zona antistante al ponte stradale della Provincia di Cuneo;

che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Baldissero d'Alba per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Baldissero d'Alba in data 30.06.2014;

#### CONSIDERATO

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato da parte di Funzionario/i di questo Settore, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua Rio Largo ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i) è inquadrabile nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis;

che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

*determina*

di autorizzare i Sigg. TAMAGNONE Antonio e Laura (omissis) ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con taglio piante richiesto nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza ed in copia alla presente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

**il taglio manutentivo dovrà essere di tipo selettivo** (*è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso"*) e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulle sponde del corso d'acqua che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena;

**il taglio sulla sponda** dovrà essere effettuato avendo cura di abbattere gli esemplari instabili, senescenti, deperenti o fortemente inclinati verso il corso d'acqua procedendo allo sfoltimento delle aggregazioni vegetali troppo fitte che possono essere ostacolo al regolare deflusso delle piene; sia nelle operazioni di taglio che in quelle di sfoltimento si dovrà avere l'accortezza di mantenere le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;

**il taglio nella fascia demaniale immediatamente retrostante al ciglio superiore della sponda** (*nei 10 m dal ciglio di sponda e sulla testa dell'argine in frodo*) dovrà essere limitato alle sole piante instabili, senescenti e deperenti; su quest'area dovrà essere garantita e favorita la conservazione dei consorzi vegetali autoctoni che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali;

le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;

i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo.

La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno).

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile *ad interim* del Settore  
Mauro Forno